



# *Prefettura di Avellino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

## **ELEZIONI POLITICHE** **del 24 e 25 febbraio 2013**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. garantire il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda a tutti i partiti e movimenti;
2. i comizi avranno inizio la mattina non prima delle ore 9.00 e cesseranno la sera non dopo le ore 23.30; nei giorni di sabato, in quelli festivi ed in quelli dell'ultima settimana precedente le consultazioni, i comizi potranno terminare alle ore 24.00. Pertanto, a decorrere dalle ore 00,01 di sabato 23 febbraio e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
3. la durata massima dei comizi, per il caso che subito dopo debba esserne tenuto altro, è stabilita in un'ora, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e dai rappresentanti nazionali di partito per i quali la durata del comizio può essere prolungata fino ad una ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati con esclusione dell'ultimo giorno utile della campagna elettorale. Questa ultima facoltà è riconosciuta anche ai rappresentanti delle liste e dei gruppi che partecipano direttamente alle elezioni.
4. tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo dovrà intercorrere un intervallo di quindici minuti; nell'ultima settimana della campagna elettorale tale intervallo sarà ridotto a dieci minuti;
5. non si dovranno richiedere nè concedere contraddittori se non in locali chiusi e previa intesa tra i partiti cui gli oratori appartengono;



# *Prefettura di Avellino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

6. nel caso che un comizio non potesse aver luogo per motivi di forza maggiore o per altro grave impedimento all'ora preventivamente stabilita, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine tutti i comizi fissati per il medesimo giorno, a meno che l'oratore scelga altra località funzionale non contigua, o iniziando qualche tempo dopo il previsto, concluda entro l'ora già fissata in precedenza; ciò ad evitare che tutti i comizi subiscano spostamenti di orario;
7. al fine di disciplinare l'ordine e la successione dei vari partiti e gruppi politici è necessario - benché non vi sia obbligo in periodo elettorale - dare tempestiva notizia dei pubblici comizi, per il Capoluogo all'Ufficio di Gabinetto della Questura durante l'orario d'ufficio ed al Sottoufficiale di servizio oltre tale orario, ai Commissariati di P.S. distaccati, ove esistano, ed ai Comandi delle Stazioni Carabinieri per gli altri Comuni della Provincia. I comizi dovranno essere preavvisati almeno quattro giorni prima della data fissata, comprendendo in detti quattro giorni sia quello della prenotazione sia quello del comizio. Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tali termini non avranno alcun valore se la località e l'ora richieste risultano libere.

Al fine di evitare lamentele ed equivoci, i vari rappresentanti di partiti e dei gruppi politici potranno presentarsi alla Questura, al Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri, con l'avviso scritto di comizio, in duplice copia, delle quali una sarà restituita vistata e datata dopo aver apportato eventuali variazioni in dipendenza di altri comizi preavvisati.

Anche per i comizi che si terranno nei comuni della provincia, che abbiano notevole importanza per la personalità dell'oratore o per il centro in cui sono tenuti, dovrà essere data comunicazione alla Questura a cura dei segretari o dei responsabili dei partiti o dei gruppi politici interessati.

Sono escluse le prenotazioni di comizi effettuate a mezzo telefono o telegrafo. Le eventuali cessioni e scambi di orari dei comizi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità di P.S. o Carabinieri. I partiti e i gruppi politici si impegnano a non utilizzare piazze contigue negli stessi orari.



# *Prefettura di Avellino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

**Gli orari dei comizi e le località dove si svolgeranno nell'ultimo giorno consentito e cioè venerdì 22 febbraio 2013, saranno fissati mediante sorteggio da effettuare il 21 febbraio 2013, alle ore 12.00, presso l'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Avellino, per il Comune Capoluogo e presso i Commissariati di P.S. e le Stazioni Carabinieri per gli altri Comuni.**

Allo scopo di consentire nel predetto ultimo giorno la tenuta dei comizi da parte di tutti i partiti e raggruppamenti politici, gli orari saranno, se necessario, proporzionalmente ridotti in relazione al numero degli oratori che richiederanno di parlare.

Per quanto riguarda, inoltre, il Comune Capoluogo, viene stabilito che, nell'ultimo giorno, i comizi avranno luogo soltanto in Via Matteotti, Via Verdi, Via De Conciliis, Via Omedeo San Tomaso, Passa Rione Mazzini ex Case di Mussolini, Piazzetta De Napoli Frazione valle, Piazza San Salvatore Frazione Picarelli, Piazza di Via Fontanantetta o Borgo Ferrovia e Piazza Napoli Frazione Bellizzi che saranno sorteggiate nell'ordine, come del resto sempre avvenuto in passato.

Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo i gestori di tali esercizi dovranno dare preavviso almeno tre giorni prima al Questore, per il Comune Capoluogo, ai Commissariati di P.S. ed ai Comandi Stazione CC., per i restanti Comuni.

L'Autorità di P.S. - Questura, Commissariati, Comandi CC. – dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco dell'ora e del luogo del comizio;

8. non potranno essere organizzati cortei, nè cortei motorizzati, nè fiaccolate con torce o giornali avvolti ed altri mezzi pericolosi per la pubblica incolumità; sarà consentito che oratori di particolare rilievo vengano accolti, prima del comizio, all'ingresso dell'abitato o delle sedi dei partiti o dei raggruppamenti politici ed accompagnati, dopo il comizio, da limitati gruppi di aderenti o simpatizzanti, dandone preavviso anche verbale al Dirigente del servizio d'ordine.

Sarà, comunque, evitato che in tale circostanza siano portate bandiere, labari, cartelloni ed altre insegne e che tali limitati gruppi siano accompagnati da musica o fanfara lungo le vie;



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Ufficio Elettorale Provinciale*

9. l'uso degli altoparlanti rimane disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti in materia; in deroga a tali disposizioni, gli altoparlanti stessi potranno essere utilizzati esclusivamente come mezzo di amplificazione della voce degli oratori.

**E' vietato usare, per la propaganda elettorale, altoparlanti montati su automezzi circolanti, mentre sarà possibile l'uso di detti altoparlanti esclusivamente come amplificatori della voce durante i comizi in località ove non vi sia la possibilità di sistemare l'impianto di amplificazione. E' vietato l'uso degli altoparlanti nei pressi degli ospedali e dei luoghi di cura.**

E' vietato il transito di mezzi mobili in movimento annunciati l'ora ed il luogo di comizi elettorali in prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altri comizi elettorali.

L'annuncio dei comizi a mezzo di altoparlanti su mezzi mobili è consentito, ai sensi dell'art. 7 della legge 130/1975, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ed è subordinato all'autorizzazione ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 16.9.96, n.610 del Sindaco e del Prefetto se la propaganda interessa il territorio di più comuni.

10. è vietata la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;
11. è vietato tenere comizi in località prossime a scuole, convitti, convivenze (caserme), ospedali e luoghi di cura;
12. la chiusura della campagna elettorale è fissata per le ore 24.00 di venerdì 22 febbraio 2013;
13. sono vietate, nei giorni stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale.

Tale divieto non riguarda la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

14. è vietata ogni forma di propaganda nei giorni della votazione nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni Elettorali;





# *Prefettura di Avellino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

15. si ritiene opportuno avvertire che i festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

16. la propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle norme di cui alle leggi 4.4.1956, n.212, 24.4.1975, n.130 e delle relative istruzioni ministeriali nonché di quelle emanate da questa Prefettura.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del committente responsabile.

Le spese sostenute dai Comuni per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o - affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Inoltre, i giornali, i tipografi, le stazioni radio e televisive e chiunque sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda ovvero dai singoli candidati o loro mandatari.

17. la propaganda elettorale radiotelevisiva ed a mezzo stampa sarà svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni.

18. gli Organi di P.S., nel quadro dei dispositivi di controllo del territorio, dovranno svolgere ogni possibile attività preventiva finalizzata ad evitare affissioni fuori degli spazi consentiti e scritte abusive soprattutto in danno del patrimonio artistico e archeologico, procedendo ai sensi di legge nei confronti dei responsabili di detti abusi ed illegalità.

19. si prende atto che ai sensi della Legge 28/2000, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque



# *Prefettura di Avellino*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Ufficio Elettorale Provinciale*

diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e degli orientamenti politici degli elettori, a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni e cioè da sabato 9 febbraio 2013.



AA/dvc